

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2275)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1975

Proroga dei benefici previsti dalla legge 12 gennaio 1974, n. 8,
al fine di accelerare le procedure in materia di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — La grave situazione congiunturale ancora esistente, e che giustamente preoccupa Governo, forze politiche e sociali, legittima il seguente disegno di legge che sottopongo all'approvazione del Parlamento, con la viva speranza che esso ottenga il consenso più esteso e più sollecito, anche per evitare gli oneri nascenti dal ritardo e che andranno a carico degli enti locali, pratici gestori dell'appalto delle opere.

Infatti, la prossima decadenza con il 31 dicembre 1975 della normativa prevista dal-

l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1974, numero 8, a sua volta prorogante quella dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, numero 291, potrebbe bloccare o rendere estremamente difficoltoso l'appalto delle opere e conseguentemente provocare l'aggravarsi della disoccupazione specialmente nelle regioni del Mezzogiorno, ove più evidente è la crisi, e creare maggiori pesi per l'erario.

Sono queste le ragioni che spingono il sottoscritto a richiedere il consenso del Parlamento sul seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sui progetti e sui contratti d'importo superiore al miliardo di lire riguardanti le opere previste dal primo e secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e prorogato con l'articolo 24-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, nella legge 12 dicembre 1970, n. 979, nonchè delle successive leggi anche regionali, è richiesto il parere del solo Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditori regionali delle opere pubbliche. Sui progetti aventi importo inferiore ai mille milioni di lire è richiesto il solo parere dell'ingegnere-capo del Genio civile competente per territorio.

Fino al 31 dicembre 1980 l'Ufficio del genio civile o il Provveditorato alle opere pubbliche, rispettivamente per i progetti di importo sino o superiore ad un miliardo di lire, autorizzano l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori da parte dei comuni e delle province per le opere di loro competenza assistite da contributo dello Stato o della Regione sulla base dell'affidamento alla concessione dei mutui, nonchè, per le opere ammesse al concorso dello Stato o della Regione in unica soluzione, l'espletamento della gara d'appalto dei lavori fino all'importo del concorso, anche prima che sia intervenuto l'affidamento anzidetto.

Le rate del mutuo sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico oppure, ove questi manchi, dal direttore dei lavori.

Fino al 31 dicembre 1980 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni ed alle province per la esecuzione di opere pubbliche, assistite da contributo o concorso dello Stato o della Regione, sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario o del decreto di concessione del con-

tributo o del concorso dello Stato o della Regione.

In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo di due terzi.

Con decreto del Ministro del tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta dell'ente mutuatario, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati.

Art. 2.

Le nuove gare per gli appalti di cui all'articolo precedente sono espletate entro quaranta giorni da quelle andate deserte, anche se in epoca precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.